



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 290

DEL 23/12/2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventitré** del mese di **dicembre** alle ore **12:10** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
Assessore	ACCIARRI MONICA	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **0**

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE PER L'ANNUALITÀ 2021 DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio con il quale il Dirigente del Settore 4 Finanziario e Farmacie, D.ssa Cristina Mattioli, propone di approvare, per l'annualità 2021, le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici comunali, riepilogati nell'allegato al documento istruttorio;

VISTO il D.lgs. D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." e s.m.i.;

VISTA la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine del 31 dicembre;

VISTI i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Finanziario, Farmacie ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in merito;

DATO ATTO che l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con la L. n. 27 del 24 aprile 2020, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari, alle Giunte Comunali di svolgere le sedute in videoconferenza e che, in ossequio a tale normativa e al D.P.C.M. del 03/12/2020, la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per appello nominale;

DELIBERA

di approvare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali per l'annualità 2021 così come riportati nell'allegato al documento istruttorio;

di trasmettere il presente provvedimento ai servizi comunali interessati affinché ne sia data attuazione, nonché all'albo pretorio on line e alla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." che prevede: *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio*

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.”;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/23.12.2000 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).” che prevede: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/27.12.2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).” che prevede “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

CONSIDERATO che relativamente alle tariffe e ai prezzi pubblici resta in vigore l'art. 54 del D.lgs 446/1997 come modificato dall'art. 6, comma 1, D.lgs 56/1998 e dall'art. 54, comma 1, lett. a), L 23/12/2000, n. 388: “*Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.*”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, come modificato dall'art. 34, comma 26, DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale laddove per “*servizi a domanda individuale*” devono intendersi tutte quelle attività poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

CONSIDERATO che i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale viene evidenziato ogni anno in sede di rendiconto;

RICHIAMATI altresì gli artt. del già citato D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”:

- art. 42, comma 2, lettera f), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- art. 112, comma 1, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- art. 243, comma 2, che prevede tassi obbligatori di copertura dei costi dei servizi solo per gli enti strutturalmente deficitari, enti locali dissestati tra i quali, ad oggi, non rientra il Comune di Ascoli Piceno;

VISTO il comma 1 dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” che prevede: “*Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati*

dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”;

VISTA la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine del 31 dicembre;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 7/4/2020 con la quale sono state approvate le aliquote, tariffe e prezzi per l’anno 2020;

PRECISATO che:

- tutte le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali riportate nell’allegato recepiscono gli eventuali atti di modifica e le integrazioni intervenute nel corso dell’anno 2020;
- con nota prot 0086966 del 25/11/2020, la sottoscritta ha fatto richiesta ai dirigenti interessati di comunicare le proposte di modifica per l’anno 2021;
- l’ “allegato tariffe” costituisce un documento riepilogativo di tutte le aliquote e tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali applicati, siano essi determinati dall’ente o da altri livelli di governo, siano essi riscossi direttamente dall’ente o da altro soggetto gestore, con lo scopo di essere anche strumento di informazione utile al cittadino per conoscere le somme che dovrà corrispondere a fronte del servizio richiesto;
- nell’ “allegato tariffe” al presente documento istruttorio non è prevista l’istituzione o l’ordinamento di nuovi tributi né si è modificata la disciplina generale delle tariffe di competenza del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che le nell’allegato proposto per l’anno 2021, rispetto all’anno precedente, oltre a piccoli aggiustamenti di natura qualitativo-descrittiva, sono intervenute le modifiche di seguito elencate:

- per quanto riguarda i Tributi Locali: l’Imposta Comunale sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa per l’occupazione permanente spazi e aree pubbliche (TOSAP/P), Tassa per l’occupazione temporanea spazi e aree pubbliche (TOSAP/T), si intendono abolite e verranno riunite in un’unica forma di prelievo cd “canone unico” previsto dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) e che dovrà essere determinato e regolamentato dai Comuni entro il 31 gennaio 2021. Tuttavia, poichè da più parti (MEF, ANCI ecc.) è sollecitato il rinvio al 2022 del canone unico, al fine di rendere possibile l’approvazione del Bilancio entro il relativo termine di legge, considerata l’attuale incertezza sull’obbligatorietà o meno di applicazione del canone unico dal 2021, in assenza dell’approvazione del regolamento delle tariffe del canone per l’anno 2021, entro il termine di approvazione del Bilancio, sono confermate, per l’anno 2021, le tariffe deliberate per l’anno 2020 dei tributi minori. Restano in vigore le tariffe TARI 2019, confermate per l’anno 2020 con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 15/6/2020, nelle more dell’approvazione del Piano Economico Finanziario secondo metodo il metodo tariffario MTR di ARERA. Altresì restano invariate le aliquote IMU come da ultimo approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2020, così come modificate con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 22/9/2020, comprensive della maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal comma 755, della legge n. 160 del 2019, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- sono state inserite le Tariffe per l’esercizio dell’attività di TAXI;
- per quanto riguarda l’Urbanistica – SIT: sono stati inseriti i Diritti di istruttoria per pratiche relative all’Edilizia Residenziale Pubblica in aree P.E.E.P. (trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, prezzo massimo di cessione, rimozione vincoli e similari), nonché per la richiesta di assegnazione nuovi numeri civici o verifica/aggiornamento numeri civici esistenti;
- per quanto riguarda l’Edilizia Privata: è stata inserita l’attestazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) n. 3), dell’ordinanza commissariale n. 100/2020 e sono stati diminuiti i diritti di istruttoria per la verifica dei

- requisiti igienico-sanitari;
- sono stati inserite le tariffe per i parcheggi seminterrati del Ferrucci;
 - è stato meglio specificato il regime fiscale di tutte le tariffe applicate.

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

alla Giunta Comunale di approvare, per l'annualità 2021, le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali riportati nell'allegato al presente istruttorio.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 70 del 22/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNUALITA' 2021 DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE 4 - RISORSE FINANZIARIE FARMACIE

MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 70 del 22/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNUALITA' 2021 DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, MATTIOLI CRISTINA per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 23/12/2020 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.